

**FIGC**

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 febbraio 2014

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 febbraio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO MICCOLI (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 4219/1068 pf 12-13/SP/blp del 12.2.2014).

Il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale Miccoli Fabrizio, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società US Città di Palermo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere offeso la memoria del Giudice Dr. Giovanni Falcone, pronunciando la frase, poi riportata da vari quotidiani, “*quel fango di Falcone*”, così gettando discredito sull'intero movimento calcistico e contrastando i valori fondanti l'attività sportiva, che dovrebbe ispirare in maniera ancora maggiore i tesserati che rivestono un ruolo di spicco nelle rispettive Società, come nel suo caso, essendo capitano della squadra; ha deferito inoltre la Società US Città di Palermo per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio calciatore.

I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Il difensore del Miccoli chiede il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, una sanzione contenuta nel minimo, anche in considerazione del comportamento tenuto dopo i fatti. Il difensore della Società US Città di Palermo eccepisce in via preliminare il “difetto di competenza e/o di potestas iudicandi” di questa Commissione; in subordine chiede il proscioglimento per insussistenza della responsabilità oggettiva o, in via graduata, l'irrogazione di una sanzione ridotta al minimo.

Alla riunione del 27/2/2014 il rappresentante della Procura federale ha integrato il capo di incolpazione con le parole “comportamento rilevante per l'Ordinamento federale in quanto posto in essere quale capitano della soc. Città di Palermo e nei rapporti con soggetti che frequentavano gli allenamenti della Società” da aggiungere nell'atto di deferimento dopo le parole “capitano della squadra”. I difensori dei deferiti nulla hanno obiettato. Il rappresentante della Procura ha chiesto poi che venissero inflitte le seguenti sanzioni: una giornata di squalifica ed € 50.000,00 di ammenda per Miccoli Fabrizio e € 50.000,00 di ammenda per la Società US Città di Palermo.





FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

I difensori dei deferiti si sono riportati alle proprie memorie e hanno insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Il deferito Miccoli ha reso dichiarazioni spontanee.

Il presente procedimento trae origine dalla notizia pubblicata nei giorni 15 e 16 giugno 2013 da numerosi quotidiani fra i quali la Gazzetta dello Sport, Repubblica - Edizione di Palermo, il Fatto Quotidiano, secondo la quale il capitano, nonché bandiera della Società US Città di Palermo, Fabrizio Miccoli, sarebbe stato indagato dalla DDA della Procura di Palermo per avere richiesto e utilizzato schede telefoniche intestate ad ignari clienti. Nel corso delle relative indagini emergeva che il Miccoli, sottoposto a intercettazione ambientali, in occasione di un colloquio con il figlio del presunto boss di mafia A. L., Mauro, avrebbe pronunciato le offensive parole *“quel fango di Falcone”*.

Sentito in data 17/12/2013 dal sostituto Procuratore federale, il Miccoli nulla riferiva circa la questione delle schede telefoniche, in rispetto del segreto istruttorio, considerata l'indagine penale della DDA di Palermo in corso, ma ammetteva di aver pronunciato le parole *“quel fango di Falcone”* nel corso di un colloquio privato con il soggetto non tesserato M.L., sostenendo però che detta frase non rappresentasse il suo pensiero.

Da ciò il deferimento ed il conseguente presente procedimento che, è bene precisare, riguarda solo ed esclusivamente la frase offensiva rivolta dal Miccoli alla memoria del Giudice Giovanni Falcone, unico fatto specificamente contestato al Miccoli con l'atto di deferimento.

Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal difensore della Società US Città di Palermo. Essa fa valere, sostanzialmente, un presunto difetto di giurisdizione di questa C.D.N.. L'eccezione non coglie nel segno in quanto il deferimento ipotizza la violazione di una precisa norma del CGS (l'art. 1, comma 1) da parte di un soggetto tesserato. Appare evidente la piena potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva su tale ipotizzata violazione regolamentare, fermo restando che qualora non sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contestato, questa C.D.N. dovrebbe pervenire ad un proscioglimento nel merito dei deferiti.

Il fatto storico appare pacifico. Il Miccoli ha ammesso di avere pronunciato la vergognosa frase ingiuriosa che gli viene addebitata nel corso di un colloquio privato con un non tesserato che, secondo le stesse dichiarazioni del calciatore, sarebbe figlio di un esponente della mafia. Dopo la pubblicazione della notizia il deferito ha più volte pubblicamente ammesso il fatto scusandosi con la famiglia Falcone e con tutta la città di Palermo.

Occorre però valutare se la condotta del Miccoli, inqualificabile sotto profili civili e morali, sia rilevante disciplinarmente nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

L'art. 1 comma 1 CGS, contestato al deferito, impone ai tesserati di rispettare la normativa interna della Federazione e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità *“in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*.

E' di tutta evidenza che l'odiosa frase pronunciata dal Miccoli violi principi morali in termini tanto più gravi in quanto non solo proveniente da soggetto particolarmente noto, assunto a simbolo della squadra di calcio della quale era capitano, ma anche indirizzata ad un eroico magistrato caduto nell'esercizio del suo dovere in difesa della legalità e del vivere civile. A tal proposito va



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

detto anche che la tardiva resipiscenza manifestata dal deferito solo dopo che la sua sciagurata conversazione era stata resa nota, non attenua affatto il disvalore della sua condotta.

Ma, ferma restando la più viva riprovazione per le parole del Miccoli, ai fini della decisione disciplinare occorre valutare se esse possano ritenersi pronunciate o, comunque, riferite ad un ambito sportivo.

Il deferito ha pronunciato le parole in questione nel corso di una conversazione privata, venuta alla luce solo perché captata nel corso di un'intercettazione ambientale. L'interlocutore è un soggetto non tesserato e la conversazione è avvenuta all'interno di un'autovettura, alle cinque del mattino in periodo estivo (13 agosto) in un contesto definito dal Miccoli "goliardico". Tale definizione può essere messa in dubbio, ma è certo che in ogni caso i due si trovavano in un contesto privato, non definibile, neppure in senso lato, sportivo.

Come già detto, non ogni condotta illecita di un tesserato può essere considerata in re ipsa rilevante disciplinarmente. Ciò avviene solo allorché tale condotta è tenuta nell'ambito di un rapporto riferibile all'attività sportiva, almeno in via mediata. Tale requisito non appare sussistere nella fattispecie. A tal proposito nulla di rilevante aggiunge l'integrazione della contestazione operata in udienza dal rappresentante della Procura, che non ha comportato l'indicazione di specifici fatti nuovi non contestati precedentemente nel deferimento.

P.Q.M.

Proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro contestati.

(155) – APPELLO DELL'AC ANITRELLA AVVERSO L'INIBIZIONE DEL SIG. ALFREDO RAPONI NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE E L'AMMENDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - (Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 114 del 13.12.2013).

Con provvedimento del 5 settembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale per il Lazio il Signor Alfredo Raponi, Presidente pro tempore della Società AC Anitrella, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter c. 13 NOIF e all'art. 8 c. 9 CGS - per non aver ottemperato, nei termini imposti dal regolamento, alla decisione del collegio arbitrale presso la LND che aveva imposto il pagamento della somma di € 1.952,64 all'allenatore Petricca - nonché la Società AC Anitrella ex art. 4 c. 1 CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo Presidente.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 13.12.13, la Commissione disciplinare territoriale del Lazio, infliggeva al Sig. Raponi Alfredo l'inibizione per mesi sei e alla Società AC Anitrella la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2013/14 e l'ammenda di € 500,00.

Avverso tale provvedimento propone appello la Società AC Anitrella, a firma dell'attuale Presidente Sig. Giovanni Pagano, chiedendo la riforma della delibera impugnata e il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'annullamento della ammenda inflitta.

In particolare, l'appellante - nel riportarsi alla propria memoria difensiva del 9 ottobre 2013 relativa al procedimento avanti alla Commissione disciplinare nazionale del Lazio - insiste



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

nell'affermare che sarebbe stato leso il diritto di difesa della AC Anitrella posto che il deferimento della Procura del 5 settembre 2013 è stato notificato in data successiva alla rassegnazione delle dimissioni del Presidente Sig. Raponi, soggetto dunque non più tesserato. Per tale motivo, secondo le tesi difensive, la Commissione disciplinare territoriale del Lazio avrebbe dovuto, in sintesi, dichiarare l'estinzione del procedimento. Nel merito allega copia di assegno per € 1.000,00 intestato al Sig. Riccardo Petricca e copia di atto di transazione intervenuta fra lo stesso Petricca e la Società. Per tale motivo la difesa chiede che venga annullata l'ammenda di € 500,00.

All'odierna riunione nessuno è comparso per parte ricorrente, è invece comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle sanzioni inflitte in primo grado.

I motivi della decisione

L'atto di appello è infondato e va pertanto respinto.

Nessun diritto di difesa è stato leso per avere la Procura federale notificato il proprio deferimento in data successiva alle intervenute dimissioni da Presidente societario del Sig. Raponi, in carica al tempo del mancato pagamento di quanto prescritto dall'arbitrato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 230 del 16 aprile 2013.

Infatti il deferimento, come correttamente già osservato nella motivazione della propria decisione dalla Commissione disciplinare territoriale del Lazio, è stato regolarmente notificato, tramite raccomandata regolarmente ricevuta, alla Società AC Anitrella, ex lege in persona del suo legale rappresentante pro tempore del momento (anche se non indicato specificamente) presso la sua sede.

E d'altra parte il Sig. Giovanni Pagano, nella qualità di Presidente in carica della Società, ha potuto pienamente esercitare il suo diritto di difesa, nella citata memoria del 9 ottobre 2013, limitandosi ad evidenziare – erroneamente - la propria carenza di legittimazione non essendo stato specificamente evidenziato il suo nome nel deferimento della Procura.

Nel merito poi, anche volendo concedere ingresso alle tardive su citate prove documentali solo oggi depositate, rimane sempre che il pagamento di quanto previsto dall'arbitrato sarebbe comunque avvenuto tardivamente, solo il 18 luglio 2013, ben oltre i 30 giorni previsti dalla norma. Né, evidentemente, può essere accolta la richiesta della Società che, del tutto irritualmente, di fatto per conto del suo ex Presidente, avoca a sé il diritto di chiedere anche la revoca della inibizione inflitta al Sig. Alfredo Raponi, senza che questi risulti in alcun modo firmatario dell'impugnazione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

(157) – APPELLO DEL SIG. FRANCO TEMPESTA (Dirigente Società FC Rieti) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE - (Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 120 del 20.12.2013).



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

Con provvedimento del 18 settembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale per il Lazio: Alessio Donati, calciatore della Società ASD Poggio Moiano, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS, in relazione all'art. 21 n. 3 e 22 n. 2 NOIF - per essere comparso nella lista dei tesserati della FC Rieti, con la qualifica di massaggiatore, nella gara juniores del 20.10.12, pur essendo ormai tesserato per altra squadra; Franco Tempesta, dirigente accompagnatore della FC Rieti, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS, in relazione all'art. 61 NOIF, per aver sottoscritto la lista di gara comprendente il Donati, pur nella consapevolezza che lo stesso era tesserato per altra squadra; le Società FC Rieti e ASD Poggio Moiano, ex art. 4 c. 2 CGS, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri rispettivi tesserati.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 20.12.13, la Commissione disciplinare territoriale del Lazio, infliggeva al Sig. Donati la squalifica inibizione per mesi quattro, al Sig. Tempesta l'inibizione di mesi quattro, alla Società FC Rieti l'ammenda di € 500,00 con diffida, alla Società ASD Poggio Moiano l'ammenda di € 200,00 con diffida.

Avverso tale provvedimento propone appello il Sig. Franco Tempesta, chiedendo la riforma della delibera impugnata e il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

In particolare, l'appellante afferma che sarebbe stato leso il suo diritto di difesa posto che avrebbe avuto notizia del deferimento di cui era stato fatto oggetto, solo con la notifica della pronuncia della Commissione disciplinare territoriale del Lazio avvenuta l' 8 gennaio 2014. Nel merito sostiene che, in ogni caso, era assolutamente ignaro del fatto che solo due giorni prima della gara in questione il Sig. Donati si fosse tesserato come calciatore con altra squadra e, pertanto, in buona fede aveva firmato la lista di partecipazione.

All'odierna riunione é comparso il ricorrente assistito dal proprio legale che, riportandosi ai motivi d'appello, ha concluso per l'annullamento della sanzione inflitta. É altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, notificato solo alla Commissione disciplinare nazionale e non anche alla Procura federale.

La Commissione rileva che effettivamente il ricorso del Sig. Tempesta non é stato notificato alla controparte Procura federale e pertanto, come previsto dall'art. 33, comma 5 del CGS, senza poter entrare nel merito del ricorso, non può che esserne dichiarata l'inammissibilità.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CLERICI - (nota n. 3809/339bis pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CONTI - (nota n. 3810/340 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).





FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO DESTEFANO - (nota n. 3812/342 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO DIANDA - (nota n. 3813/343 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GRIMALDI - (nota n. 3850/352 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GRIMALDI - (nota n. 3851/353 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FERRARO - (nota n. 3861/349 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIO - (nota n. 3886/389 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI NICITA - (nota n. 3919/363 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO LOSCHI - (nota n. 3911/356 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO NICOLA AGÙ - (nota n. 3921/374 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO RUSSO - (nota n. 3936/367 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione di tutti i deferimenti suindicati, per connessione oggettiva essendo comune la fattispecie relativa alle violazioni contestate.

La Procura federale della F.I.G.C., con atti evidenziati in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione gli Agenti Calciatori indicati per rispondere:

- Marco Nicola Agù della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.

- Giuseppe Riccio della violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.

- Riccardo Clerici, Paolo Conti, Ferdinando Destefano, Leonardo Dianda, Andrea Grimaldi, Roberto Grimaldi, Giovanni Ferraro, Giovanni Nicita, Paolo Loschi e Marco Russo per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti dei Signori Agù e Riccio, e per giorni 45 (quarantacinque) nei confronti dei Signori Riccardo Clerici, Paolo Conti, Ferdinando Destefano, Leonardo Dianda, Andrea Grimaldi, Roberto Grimaldi, Giovanni Ferraro, Giovanni Nicita, Paolo Loschi, Marco Russo.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Soltanto il Loschi ha fatto pervenire memoria difensiva adducendo di avere successivamente sanato le omissioni dovute alla propria permanenza all'estero.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con evidenza le violazioni contestate a tutti i deferiti. L'omesso versamento delle quote associative e il mancato rinnovo della polizza assicurativa, infatti, non viene contestato da nessuno dei convenuti che si limitano, coloro che hanno presentato memorie difensive, a dichiarare di non avere mai esercitato l'attività di Agenti di calciatori in uno ad altre considerazioni prive di pregio ai fini disciplinari e comunque non esimenti dalla responsabilità loro attribuita.

Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e infligge:

la sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti dei Signori Marco Nicola Agù e Giuseppe Riccio;

la sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) nei confronti dei Signori Riccardo Clerici, Paolo Conti, Ferdinando Destefano, Leonardo Dianda, Andrea Grimaldi, Roberto Grimaldi, Giovanni Ferraro, Giovanni Nicita, Paolo Loschi, Marco Russo.

(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO MIGLIANO - (nota n. 3820/387 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

Con provvedimento del 27.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Matteo Migliano per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale. All'inizio della riunione odierna il Sig. Matteo Migliano, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Matteo Migliano, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

*[“pena base per il Sig. Matteo Migliano, sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti) per il Sig. Matteo Migliano.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO CORSI - (nota n. 3976/383 pf 13-14/SP/seq del 31.1.2014).

Con provvedimento del 31.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Filippo Corsi per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale. All’inizio della riunione odierna il Sig. Filippo Corsi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Filippo Corsi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Filippo Corsi, sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone





FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti) per il Sig. Filippo Corsi.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO CORSI - (nota n. 3811/341 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

Con provvedimento del 27.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Tommaso Corsi per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Tommaso Corsi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Tommaso Corsi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Tommaso Corsi, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) per il Sig. Tommaso Corsi.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DI SALVATORE - (nota n. 3857/345 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

Con provvedimento del 27.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Stefano Di Salvatore per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.

Nei termini regolamentari previsti il Sig. Di Salvatore ha fatto pervenire memorie difensive nelle quali lo stesso ha opposto l'impossibilità di subire sanzioni, stante la cancellazione dall'albo Agenti deliberato dalla relativa Commissione con delibera n. 10/2014, nonché la circostanza che successivamente all'ottenimento della licenza federale, egli conseguiva l'abilitazione alla professione di avvocato; riteneva, pertanto, automatica la decadenza dalla qualifica federale potendo esercitare l'attività di Agente in forza del disposto di cui all'art. 4, comma 2 del relativo Regolamento Fifa e pertanto concludeva per il proprio proscioglimento.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) nei confronti di Stefano Di Salvatore. È altresì comparso il Di Salvatore, il quale riportandosi alle memorie difensive ha insistito per l'accoglimento delle stesse.

Questa Commissione ritiene che dalle predette considerazioni poste in essere dal Di Salvatore, emerge a chiare note che lo stesso ha conseguito l'abilitazione ad esercitare la professione di avvocato nell'anno 2013, mentre invece l'oggetto dell'odierno deferimento riguarda omissioni imputabili all'anno 2012, anno quest'ultimo, in cui il deferito apparteneva ancora esclusivamente alla categoria degli Agenti dei calciatori, e tale qualifica è da considerarsi in essere quantomeno sino alla data della predetta abilitazione professionale. Comunque, si rileva inoltre come principio di carattere generale che la comunicazione di cancellazione dall'albo degli Agenti non è stata inviata alla segreteria preposta nei termini indicati e previsti dalla normativa vigente onde ottenere la conseguente cancellazione dal predetto Abo Agenti. È del tutto evidente che in assenza di richiesta di cancellazione il rinnovo per l'anno successivo deve essere considerato automatico con tutte le conseguenze e quelle incombenze sia di natura economica che amministrativa a carico e cura dell'iscritto.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto ma va precisato che il deferito non riveste più la qualifica di Agente di calciatori e pertanto non può irrogarsi la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale irroga la sanzione della censura.